



457/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. **80527** del
registro di segreteria, da XX (c.f.
omissis), nata a omissis (omissis) il omissis,
ivi residente in Via omissis,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Colletti,
antistatario, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio in Roma, Viale Africa;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona
del legale rappresentante pt, con sede in Roma via
Ciro il Grande n.21, Filiale Metropolitana Roma
Flaminio Via Giulio Romano n. 46, Direzione di
Coordinamento Metropolitano DCM Roma Viale Regina

Margherita 206, Direzione Provinciale di Viterbo Via Matteotti 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29; -Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo, Via Enrico Fermi 15 Viterbo, rappresentata e difesa dall'Avv. Elaine Bolognini, con elezione di domicilio presso l'Ufficio Legale della AUSL di Viterbo;

per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione ordinaria di inabilità Cat. IOCPDEL, numero 20001723, previo inserimento di ulteriori periodi di servizio utile per il calcolo della pensione a carico del Fondo CPDEL; per la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno pensionistico così rideterminato e dei relativi arretrati;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza a verbale del 15 maggio 2025;

Udite all'udienza odierna le parti, avv. Colletti per la ricorrente, avv. Botta per l'INPS ed avv. Bolognini per la ASL.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente, titolare di pensione diretta ordinaria di inabilità Cat. IOCPDEL, numero 20001723, emesso dalla Filiale Metropolitana Roma Flaminio il 6 luglio 2023, constatata l'inutilità di ogni tentativo stragiudiziale intrapreso, chiede il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione in godimento, sia per effetto dell'accredito di contributi dal 14 maggio 1995 e fino al 9 agosto 1995, sia per l'incremento dell'anzianità figurativa di 2 mesi per ogni anno di servizio effettivo a favore dei lavoratori con invalidità superiore al 74% ex legge n. 388/2000, art. 80, comma 3 in relazione all'attività di lavoro svolta dal 21 agosto 2017 e fino al 15 febbraio 2022 (*rectius* 31 gennaio), con liquidazione degli arretrati e accessori di legge e spese anche in caso di soccombenza virtuale e in caso di rideterminazione in autotutela. Ritiene che il conteggio corretto determini un importo annuo di pensione di € 24.0001,62. Evidenzia che il mancato riconoscimento avrebbe effetti detrattivi a vita sulle future rate di pensione, da rivalutare anno per anno, tenuto conto anche della speranza di vita ISTAT.

2. A sostegno della domanda, evidenzia l'automaticità delle prestazioni nella previdenza, per lavoro effettivo svolto e per quelle figurative "a richiesta" nel caso di lavoratore disabile.

Espone le circostanze di fatto, quanto all'attività di lavoro dipendente, svolta presso il Presidio Ospedaliero di Ronciglione (VT), dal 14 maggio 1995 al 9 agosto 1995, con l'accredito dei contributi previdenziali, come risulta dall'allegato 2 A del ricorso.

Quanto allo status medico legale, evidenzia il riconoscimento prima di invalido civile superiore al 74% dal 1° marzo 2015 e fino al 15 febbraio del 2022, e successivamente - in relazione a periodi temporali non sovrapposti - quello di privo della vista/cieco civile dal 16 febbraio 2022 e fino a fine servizio, con il correlato diritto a ottenere, per i periodi di riferimento, le maggiorazioni di *status* espressamente richieste nel marzo 2023 dall'interessata in sede di domanda di pensione (n. 2157957100113 Protocollo: INPS.7014.16/03/2023.0139656). Per l'anzianità contributiva figurativa ritiene che debba essere riferita all'intero periodo 21 agosto 2017 e fino al 15 febbraio 2022 (*rectius* 31 gennaio)

in costanza del Decreto di Omologa del 12/04/2018 RG. 1484/2017, che riconosceva alla Sig.ra XX una percentuale d'invalidità del 75% "a far tempo dal 21/08/2017" (relazione del CTU Dott. Vergani, vedi allegato). Invece, nel TE08, detto beneficio risulta inserito solo a partire dal 01/02/2022.

Sottolinea che da un controllo del Cassetto previdenziale della Ricorrente, la "Variazione periodo" dal 14/05/1995 al 09/08/1995 risulta ancora in lavorazione.

Nella fattispecie pone in luce che il Datore di lavoro si è schermato dietro l'assenza di *input* da parte dell'INPS.

3. L'INPS si è costituito eccependo che, sulla valorizzazione del periodo, l'Istituto, per il ricalcolo domandato, deve attendere l'invio dei dati e della documentazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. Solo conseguentemente a tale invio sarà possibile la riliquidazione richiesta, in quanto esclusivamente sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro l'INPS può adottare i provvedimenti volti all'attribuzione della pensione. Ha inoltre contestato la quantificazione avversaria delle somme dovute, in quanto non tiene in alcun

conto che l'Istituto calcola la pensione sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza, e solo dopo tale attività può essere contestata la correttezza del calcolo.

Sui benefici di cui all'art. 80, comma 3, l.388/2000, ha ritenuto la domanda infondata, in quanto la correlata maggiorazione di anzianità contributiva opera limitatamente agli anni di servizio effettivamente svolti nel periodo successivo al riconoscimento dello stato di invalidità nella misura di legge, con esclusione, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. La maggiorazione convenzionale di cui all'articolo 80, comma 3, ad avviso dell'INPS, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto come nel caso in esame. Ha evidenziato quanto segue: "l'Istituto ha attribuito il beneficio, anche se tale maggiorazione non è visibile nell'estratto contributivo (doc. 2). Si evidenzia che i periodi maggiorati sono contraddistinti dal logo del "sacchetto rosso (sic!)" penultima colonna. All'ultima pagina si è estrapolato un singolo periodo mensile

contraddistinto dal "sacchetto rosso" per evidenziare che a tale logo corrisponde la maggiorazione. Si evidenzia, inoltre, che la ricorrente non ha diritto alla maggiorazione per il periodo domandato. Infatti, la maggiorazione è stata riconosciuta a decorrere dal marzo 2015. (doc. 3 e 4 all. INPS). Tuttavia, dopo la visita di revisione, ove è stata riconosciuta alla ricorrente una invalidità del solo 50% a decorrere dal 21.8.2017, la maggiorazione non è stata (e non poteva) essere attribuita (doc. 5)".

4. La ASL di Viterbo si è costituita, in via pregiudiziale eccependo il difetto di legittimazione passiva della ASL di Viterbo, in quanto non è stata presentata domanda nei propri confronti. Ha evidenziato che la ricostruzione della carriera lavorativa e della relativa posizione previdenziale è di esclusiva spettanza dell'ultimo datore di lavoro che, nel caso di specie, non è la ASL di Viterbo. Ha certificato (nota allegata alla costituzione in giudizio) che l'interessata ha prestato servizio in qualità di infermiera presso la ASL di Viterbo con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 16 maggio 1995 al 9 agosto 1995.

Ha eccepito la prescrizione (di 10 anni) in quanto in materia previdenziale la prescrizione dell'obbligo contributivo è stabilita dall'articolo 3, comma 9 della legge 335/1995, e comunque l'infondatezza nel merito delle domande, con vittoria di spese legali.

5. L'Azienda Sanitaria Locale Viterbo, dopo una prima resistenza processuale, con nota ha riferito che, in esito ad interlocuzione con l'INPS, ha regolarizzato la posizione contributiva della ex dipendente per il periodo 16.5.1995 al 9.8.1995.

6. All'udienza del 15 maggio 2025, è stato concesso un breve rinvio al 10 luglio per consentire all'INPS di effettuare ulteriori approfondimenti.

7. Con note del 3-7-2025 l'Avvocato della ricorrente ha riferito tuttavia che, da una verifica del fascicolo telematico effettuata in data 3 luglio 2025, è stato constatato che l'INPS non aveva ancora provveduto alla materiale sistemazione della posizione assicurativa. Ha respinto le eccezioni poste dai convenuti, insistendo per l'accoglimento della domanda giudiziale e per le spese.

8. Con nota del 7-7-2025, l'INPS ha depositato oltre al Certificato servizio per il periodo 16

maggio 1995 e fino al 9 agosto 1995, anche l'Estratto con l'inserimento delle maggiorazioni per il periodo domandato e l'inserimento del periodo di servizio, attestando quindi l'accoglimento della richiesta della ricorrente.

9. Alla udienza del 10 luglio, è stato concesso su concorde avviso delle parti un breve rinvio all'udienza odierna, in attesa della verifica della preannunciata liquidazione.

10. Con note del 10 ottobre il legale della ricorrente ha riferito che non è ancora intervenuta la riliquidazione ed il pagamento di quanto spettante, insistendo per l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento dell'assegno pensionistico così rideterminato e dei relativi arretrati maggiorati degli interessi e/o della rivalutazione monetaria; ha chiesto la refusione delle spese anche relative al rimborso delle spese di CTP documentate (€ 300), nonché il risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.; quanto alle spese di lite all'antistatario il legale ha chiesto l'aumento del 30% per l'uso di tecniche informatiche e l'ulteriore aumento, nella misura del 33% o in quella ritenuta

di giustizia, in considerazione della manifesta fondatezza delle ragioni della ricorrente. Con note l'INPS ha riferito in ordine a difficoltà tecniche del sistema informatico, nell'elaborazione della determina di pensione per la riliquidazione.

11. All'odierna udienza, le parti hanno ribadito quanto già dedotto. L'INPS ha riferito che la sede amministrativa sta ancora lavorando per predisporre il provvedimento, in ragione di difficoltà tecniche del sistema (negli atti della ASL di Viterbo risulta cessata correttamente per dimissioni, passata ad altra ASL, ma detta dicitura va a bloccare il sistema), chiedendo un breve rinvio. L'Avv. Bolognini ritiene per quanto di competenza che l'ASL abbia ottemperato. L'Avv. Colletti si oppone all'ulteriore rinvio.

12. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

13. La questione in esame concerne la riliquidazione della pensione, considerando due capi di domanda: i periodi contributi asseritamente omessi nel conteggio (dal 14 maggio 1995 e fino al

9 agosto 1995) e le maggiorazioni previste dall'art. 80, comma 3, della legge 388/2000 (dal 21 agosto 2017 e fino al 15 febbraio 2022).

14. Il primo capo di domanda riguarda il conteggio di periodi contributivi. La ASL di Viterbo, pur non essendo l'ultimo datore di lavoro, come rappresentato in fatto e dopo le sollecitazioni di questo Giudice, ha regolarizzato la posizione contributiva della ex dipendente per il periodo 16.5.1995 al 9.8.1995 e l'INPS con la comunicazione da ultimo depositata ha inserito i periodi mancanti. Quindi è stata accolta la domanda di inserimento dei periodi lavorativi, nell'estratto contributivo della pensione, con conseguente cessata materia del contendere su tale pretesa. Tuttavia, l'INPS ad oggi non ha ancora provveduto alla conseguente riliquidazione della pensione e al pagamento delle differenze maturate.

15. Quanto al secondo capo di domanda, occorre premettere che la Cassazione ha più volte affermato che il beneficio di cui all'art. 80, comma 3 della legge n. 388/2000 è strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia. Nel caso

odierno, da ultimo risulta riconosciuta correttamente (come da prospetto INPS allegato) la maggiorazione ex art. 80 comma 3 della legge 388/2000 dal 2015 senza soluzione di continuità, atteso che sussistevano i requisiti medico legali previsti dalla legge, nel caso specifico dal 2015 e anche nel 2017 (invalidità del 75%) in base al provvedimento del Tribunale civile di Viterbo Sezione lavoro-Decreto del 12/04/2018 RG. 1484/2017 di omologazione nel procedimento per ATP instaurato nel 2017 nei confronti dell'INPS avverso il verbale del 2017, che appunto aveva declassato l'invalidità al 50%. Nel decreto di omologazione, peraltro, si afferma che non vi è contestazione dell'INPS sugli esiti peritali del CTU.

16. Tutto ciò premesso e considerato va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS anche in ordine all'inserimento dei benefici di legge richiesti (ex art. 80 legge 388/2000).

17. Tuttavia, non risulta l'effettiva riliquidazione della pensione ed il pagamento di quanto spettante. Pertanto, stante la richiesta di decisione e l'opposizione dell'avvocato della

ricorrente al rinvio per consentire il perfezionamento della procedura, l'INPS è condannato a provvedere alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dell'assegno pensionistico rideterminato con i periodi mancanti e con i benefici figurativi spettanti, come su definiti, e alla corresponsione dei relativi arretrati dal pensionamento, oltre gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi (Corte dei conti con sentenza n. SSRR/10/2002/QM), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

18. Le spese legali, in ragione della soccombenza parziale, sono poste in solido a carico della ASL di Viterbo (che si è attivata solo dopo la prima udienza) e dell'INPS, in favore del legale antistatario, e liquidate in calce al dispositivo. Non sono riconosciute le spese per la CTP, che espone l'importo pensionistico asseritamente spettante, non essendo stata svolta alcuna consulenza d'ufficio ed un contraddittorio tecnico. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

-Dichiara la cessazione della materia del contendere, relativamente all'inserimento dei periodi lavorativi e dei benefici figurativi ex art. 80 L.388/2000.

-Condanna l'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico, comprendendo quanto già accertato in corso di causa e riconosciuto da controparte, con corresponsione del dovuto oltre arretrati dal pensionamento, nonché gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi (Corte dei conti con sentenza n. SSRR/10/2002/QM), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Le spese sono poste a carico dell'INPS e della ASL di Viterbo in solido e liquidate all'avv. Alfonso Coletti antistatario in € 600 (seicento//00). Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 22 ottobre 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.10.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.10.2025
11:50:11
GMT+01:00